



**PROCEDURA  
DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE  
ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO**

PRO SIC 01

Rev. 0


Data: 16/02/2015

Pag. 1 di 4

PROCEDURA


**DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

0	16/02/2015	Emissione	RSPP	DIR
Rev.	Data	Causale	Redazione e Verifica	Approvazione

	<b>PROCEDURA DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	PRO SIC 01
		Rev. 0
		Data: 16/02/2015
		Pag. 2 di 5

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti Normativi.....	3
3. Terminologia e abbreviazioni .....	3
4. Scopo.....	3
5. Campo di applicazione .....	3
6. Responsabilità.....	3
7. Modalità operative .....	3
7.1 Attività lavorative soggette ad accertamento .....	3
7.2 Informazione/Formazione lavoratori .....	3
7.3 Obblighi del Datore di Lavoro .....	4
7.4 Obblighi del Medico Competente.....	4
7.5 Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore .....	4
7.6 Mansioni alternative per lavoratori positivi al test.....	5
7.7 Procedure di divieto di somministrazione di alcolici ai lavoratori all'interno ed all'esterno dell'azienda	5

	<b>PROCEDURA DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	PRO SIC 01
		Rev. 0
		Data: 16/02/2015
		Pag. 3 di 5

## 1. Premessa

METALLINEA SRL, secondo quanto espresso dalla vigente legislazione (Legge 125/01), individuerà le mansioni aziendali ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per terzi, per le quali sarà previsto divieto di assunzione di alcol, saranno individuate le misure preventive e saranno effettuate attività di promozione ed educative previste per attenuarne il rischio.

## 2. Riferimenti Normativi

Legge 125/01

Conferenza Stato-Regioni 16.03.2006

Delibera n. 1065 del 9.12.2013 Regione Toscana

Art. 41 comma 4 D. Lgs. 81/08

## 3. Terminologia e abbreviazioni

RSPP                      Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

## 4. Scopo

Lo scopo della presente procedura è definire gli *obblighi del Datore di Lavoro*, gli *obblighi del Medico Competente* e le *modalità operative* adottate da METALLINEA SRL, per individuare le *mansioni a rischio*, le *mansioni alternative* per i lavoratori positivi al test, *procedure di divieto* di somministrazione di alcolici ai lavoratori sia all'interno dell'azienda che fuori, procedure in caso di lavoratore positivo al test e in caso di rifiuto di sottoporsi al test, informare tutti i lavoratori e provvedere alla formazione dei lavoratori compresi nell'elenco delle categorie a rischio alcol.

## 5. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i lavoratori di METALLINEA SRL.

## 6. Responsabilità

La responsabilità della applicazione della presente procedura è affidata a METALLINEA SRL.

## 7. Modalità operative

### 7.1 Attività lavorative soggette ad accertamento

Per i lavoratori con mansioni ricadenti tra quelle sotto elencate verranno, predisposti da parte del Medico Competente e a spese del Datore di Lavoro, appositi esami medici tesi ad accertare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza.

METALLINEA SRL ha individuato all'interno della propria azienda, fra le categorie definite, le mansioni per le quali vige l'obbligo di accertamento di alcol:


- mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto – *addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.*

### 7.2 Informazione/Formazione lavoratori

METALLINEA SRL provvederà all'informazione di tutti i propri lavoratori in merito alla normativa vigente in materia di Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati.

I contenuti minimi della informazione/formazione saranno:

- 1) effetti acuti dell'alcol sulla performance ad alcolemie crescenti;
- 2) effetti cronici dell'alcol sulla performance e sulla salute;
- 3) interazioni dell'alcol con sostanze eventualmente presenti nel ciclo produttivo;
- 4) interazioni dell'alcol con farmaci;
- 5) normativa specifica alcol-lavoro e riflessi sulla sorveglianza sanitaria;
- 6) chiarimenti sulla estensione del divieto di assunzione di alcolici anche ai periodi antecedenti l'ingresso al lavoro;

	<b>PROCEDURA DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	PRO SIC 01
		Rev. 0
		Data: 16/02/2015
		Pag. 4 di 5

- 7) modalità di esecuzione di test con etilometro;
- 8) esplicitazione del protocollo sanitario;
- 9) esplicitazione dei provvedimenti aziendali in caso di positività dei lavoratori a test con etilometro ed in caso di periodo di osservazione/valutazione presso il CCA (Centri di Consulenza Alcolologica).

### 7.3 Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, deve effettuare la valutazione del rischio legato all'assunzione di alcol, ed elaborare proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell'ambito delle attività di informazione e formazione. In particolare la valutazione dei rischi deve:

- a) individuare l'esistenza nell'azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell'elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell'assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo;
- b) individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza;
- c) definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione sia all'interno dell'azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all'interno dell'area dell'azienda, compresi i distributori automatici;
- d) definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro;
- e) provvedere all'informazione di tutti i lavoratori
- f) provvedere alla formazione dei lavoratori ricompresi nell'elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance.

### 7.4 Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente dovrà istituire un protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate all'interno di *METALLINEA SRL*.


Tale protocollo prevedrà:

- a) **la valutazione delle alcolemia mediante etilometro:** deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze aziendali e dei criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero grammi di alcol per litro di sangue.  
Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol. Gli etilometri utilizzati potranno essere sia di tipo omologato a raggi infrarossi, sia di tipo non omologato con sensore elettrochimico. In ogni caso gli etilometri utilizzati devono riportare il "CE Medica" in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42).  
**In caso di positività, o di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il Medico Competente avvisa il Datore di Lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso.**
- b) **la valutazione sanitaria di primo livello.**

### 7.5 Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08.

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

	<b>PROCEDURA DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	PRO SIC 01
		Rev. 0
		Data: 16/02/2015
		Pag. 5 di 5

*7.6 Mansioni alternative per lavoratori positivi al test*

*7.7 Procedure di divieto di somministrazione di alcolici ai lavoratori all'interno ed all'esterno dell'azienda*